

**Contratti propedeutici alla mezzadria:
lavoreccio e piantata tra Marche e Abruzzi**
di Luigi Rossi

Perché si possa parlare di mezzadria nell'area «di confine» sud-orientale tra Fermo e Teramo, e di mezzadria si dovrà inevitabilmente parlare, sarà necessario poter usare questo termine nell'accezione più ampia possibile, senza tener conto delle definizioni che di essa sono state via via date dai codici civili e dagli studiosi, fino alle ultime puntualizzazioni relative all'Ottocento¹. In quest'area, infatti, nonostante una situazione contrattuale molto articolata e complessa, non è difficile cogliere, nella maggior parte degli strumenti di affidamento a coltivare (che pure generalmente derivano da antichi modelli di locazione a canone o a bonifica) una forte e crescente intenzione partecipativa che, di fatto, sostanzialmente li snatura, anche se formalmente, per un elemento o per un altro, sarà sempre possibile escludere la fattispecie mezzadrile, almeno fino a tutto l'Ottocento.

Se la mezzadria, però, oltre che modello contrattuale, può essere anche atteggiamento, tendenza, *animus*, allora qui certamente siamo in area mezzadrile dove, ancora in tempi recenti, è possibile assistere a episodi, per così dire, di concepimento, gestazione e nascita di fenomeni mezzadrili. Che, poi, dalla contaminazione contrattuale e dalla manipolazione normativa possano derivare situazioni anomale e aberranti, mezzadrie spurie, imperfette, magre, ecc., ciò non sminuisce il valore documentario ed emblematico di questa realtà che, come tutte le situazioni di frontiera, lascia facilmente affiorare contesti fertili alle più varie sperimentazioni.

Se è facile, però, individuare le linee di tendenza dell'evoluzione contrattuale, non altrettanto agevole è render ragione di questa strana «voglia di mezzadria» che si manifesta come insopprimibile, se pure in tempi diversi, nelle due aree che vanno dall'Aso al Tronto e dal Tronto al Vomano. Sono zone, queste, che appaiono non particolarmente vocate, anzi in molti casi proprio «sconsigliate», a questa forma di conduzione per la estrema precarietà e instabilità degli assetti economici, sociali e politici, almeno fino all'Unità, mentre è noto che

la mezzadria abbisogna almeno di alcune certezze e di situazioni consolidate. Che poi, una volta impiantata, sia essa stessa strumento di conservazione e d'ordine sarà anche vero, senza che con ciò sia sostenibile la tesi di alcuni scrittori teramani del secolo scorso, secondo la quale alla base della scelta mezzadrile vi sarebbe stata anche una esigenza di «guarentigia sociale»².

Contratti di compartecipazione, sia «ad medietatem» che «al terzo», sono presenti, per la verità, nel Piceno, sin dal XII secolo. Li stipulano i Farfensi di Santa Vittoria in Matenano³ e le loro consorelle «monache contesse» di Sant'Angelo di Ascoli⁴ per le terre buone e le vigne pastinate. Non si tratterà di mezzadria, ma la formula dell'affidamento «ad laborandum et custodiendum» come, del resto, tutti gli altri elementi del formulario farfense, ritorneranno, debitamente «mixati», nelle pattuizioni dei secoli successivi.

La presenza benedettina in quest'area è determinante, non tanto ai fini della evoluzione dei rapporti di produzione e della tradizione contrattuale, quanto, soprattutto, per l'organizzazione dell'assetto fondiario e paesaggistico complessivo che ne sta alla base.

I benedettini, che originariamente sono proprietari forse di oltre metà del territorio compreso tra l'Aso e il Vibrata (i soli Farfensi al momento del loro trasferimento nel Piceno avrebbero qui posseduto undici *curtes* di undicimila moggi ciascuna)⁵, estendono la loro influenza su tutta l'area fino a divenire un po' l'ago della bilancia nei rapporti tra il papato e le dinastie meridionali e imperiali. La zona finisce per essere, di fatto, un territorio franco, una specie di stato anarchico posto a cuscinetto tra lo Stato feudalesco di Fermo e il sistema delle grandi baronie meridionali.

Le alienazioni dei «mali abbates», il dissolvimento del sistema delle *curtes* con l'affrancamento dei servi, l'affidamento di terre ad enfiteuti, livellari, coltivatori, consentono l'accesso alla proprietà o, comunque, la disponibilità effettiva a un crescente numero di individui. Costoro si raccolgono in centinaia di *villae* e di *castra* tra la montagna e la collina. I pochi «comites contadini» d'origine feudale, così assediati, sono costretti ad abbandonare il contado per incastellarsi, facendosi così inevitabilmente fagocitare dal comune popolare e rustico.

Forte presenza ecclesiastica, frazionamento della proprietà terriera e regimi popolari saranno fino al Settecento gli aspetti peculiari di questa area. Il catasto di Offida, terra farfense, registra, ai primi del Trecento, oltre mille proprietari⁶.

Quello di Montalto del 1320 dà una dimensione media della proprietà laica di poco superiore ai tre ettari, mentre ancora metà del territorio comunale è in mano ecclesiastica⁷.

La consistenza demografica e la spinta aggregativa sono notevoli, tanto che 42 dei cento «luoghi» presenti al Parlamento di Montolmo del 1306 provengono da questa area e 20 delle 23 «civitates et terrae» delle *Constitutiones aegidianaee*, riferibili all'attuale provincia di Ascoli Piceno, sono concentrate qui ed andranno a costituire, successivamente, il Presidato. Esse rappresentano la barriera verso sud dell'espansione fermana, consentendo ad Ascoli, città di feudalità canonicali e monastiche e poi comune popolare, di mantenere un assetto politico e istituzionale molto più simile a quello di Teramo e delle città demaniali del Regno di Napoli che ai reggimenti aristocratici delle città pontificie.

La distribuzione della proprietà non sembra muti sostanzialmente nel corso dei pur travagliati secoli XIV, XV e per buona parte del XVI. Le rilevazioni catastali di metà Cinquecento, infatti, danno situazioni per molti versi analoghe a quelle trecentesche⁸. Olimpia Gobbi per Montalto, ad esempio, deve definire «grandissime» proprietà di 15 ettari e occorrerà essere sorella o nipote di un papa per superare i 20⁹.

In questa fase è da ritenere che gran parte delle proprietà siano condotte direttamente col lavoro manuale dei proprietari e delle loro famiglie. Ma nel caso di proprietari esercenti arti o professioni è facilmente ipotizzabile che essi facciano coltivare le loro terre e le loro vigne ad agricoltori senza terra o con proprietà sottodimensionate, praticando la divisione del prodotto. Un ettaro o due di terra, infatti, non possono ragionevolmente essere considerati «investimenti» da cui potersi attendere rendite monetarie¹⁰.

La proprietà ecclesiastica (quella comunale è sempre di modesta estensione) è generalmente affidata «a gabello», ossia in affitto con risposta in denaro, a grano o mista. A questo proposito si può osservare come ai tradizionali «denarios inter cera» o alla «spallam et lonzam», dovuti annualmente alla festa del patrono a titolo di «hominium et fidelitas», nel corso del Trecento si aggiungono altri *debitalia* per le altre feste dell'anno (Natale, Carnevale, Pasqua, Santa Maria d'Agosto) sotto forma di pancette, agnelli, capponi, pollame e uova. In compenso (!) scompare l'obbligo del giuramento.

Le locazioni a canone fisso, però, si rivelano una vera e propria calamità in occasione di carestie. Le esperienze drammatiche di fine-Trecento/inizi-Quattrocento impongono, in molti casi, l'intervento pubblico. In molti statuti comunali si prevede: «Si vero sterilitas casu obvenerit in possessione seminata, ita quod, deducto semine et expensis apud colonum nihil remaneat, tunc ad nihilum colonus domino teneatur pro coptumo possessionis conductae»¹¹. Né mancano comuni che si fanno promotori di una modifica in senso partecipativo delle forme di conduzione¹².

Il comune di Montelparo, alla scadenza di alcuni contratti di gabello, scrive alle monache di Sant'Angelo di Ascoli, nel 1427:

«Ve pregamo quanto più podemo ve volgia piacere revocare il detto gabello [...], che più utile serà a lu monastero se la possessione se dà a llavorando che se la date a gabello et ad questa comunità ve sarà sempre favorevole dagiendole ad lavorando»¹³.

Evidentemente gli amministratori si riferivano a una situazione, quella degli affidamenti *ad laborandum* (in volgare *lavoreccio*) largamente diffusa in loco e di cui condividevano la validità.

Le «allogazioni ad cabello» degli enti ecclesiastici ascolani, come gli affitti e le enfiteusi di quelli teramani, nel corso del Quattrocento, dopo aver generalmente adottato il frumento come canone, si contaminano largamente coi contratti *ad laborandum*, recependo numerosi elementi di compartecipazione soprattutto per quanto riguarda gli impianti e gli allevamenti. I contratti parziari, a loro volta, mutuano dal gabello la lunga serie delle prescrizioni e dei canoni fissi che potranno riferirsi agli alberi, al letame, all'antiparte, alla decima, al fitto del prato, alla carne porcina, alla lunga serie delle regalie.

Nel Piceno le due forme contrattuali finiranno, al limite, per confondersi, inizialmente uniformando la parte normativa, successivamente le scadenze contrattuali e gli obblighi colonici fino al definitivo superamento dell'elemento discriminante residuo, che era la corrisposta del grano in quota fissa o in percentuale. A Teramo, invece, i contratti di affitto resteranno, a fianco del lavoreccio, ancora per lungo tempo.

Il contratto di lavoreccio, che si definisce in questa area nel corso del Quattrocento, rappresenta il massimo sforzo possibile di operare una sintesi delle varie pattuizioni parziarie che, dai tempi dei Farfensi, si andavano stipulando per i singoli e vari appezzamenti e in base alle loro tipologie colturali: sintesi che non sarà mai compiuta, qui, né realizzabile per la permanenza di troppe situazioni «aperte».

Il fatto è che non si è né si può essere, per il momento, in regime di mezzadria e la contrattazione è libera, dando luogo, per secoli, a «mille varietà nei patti [...] secondo la natura delle terre, l'astuzia del contadino e del proprietario, le consuetudini e i prodotti»¹⁴.

Non si intravedono, ancora, «poderi» ma solo appezzamenti e il viaggio verso la «possessione» e la «masseria» sembra ancora lungo.

Le difficoltà sono note: la dinamica delle classi sociali è lentissima all'interno delle piccole realtà urbane, mentre nelle città maggiori essa è impedita dalla forte presenza statale o ecclesiastica; in ogni caso non risulta generalmente ap-

plicato l'istituto del maggiorasco con conseguente rapida dispersione dei patrimoni. Persistono, inoltre, sul territorio numerosi vincoli di origine feudale, comunale, statale o ecclesiastica e relativi al diritto di pascolo e transumanza (*regi stucchi*), all'uso delle acque, agli usi civici, ai cordoni sanitari, ecc.¹⁵. È zona di confine, questa, tra due stati, ma anche tra montagna e marina, tra agricoltura e pastorizia. Qui si incontrano e si scontrano opposti eserciti, contrabbandieri e guardie, briganti e soldati, pirati e marinai, pastori e agricoltori.

Nonostante tutto, anche qui si tentano, in zone «protette», esperienze pilota di appoderamento con lavoreccio, da parte di padri priori o borghesi illuminati, su terre organizzate con casa, palombara e buone scorte. Il successo e la forza dell'esempio sono tali da provocare, poco dopo la metà del Cinquecento, un vero e proprio boom del lavoreccio con una corsa improvvisa, quanto improvvida, all'insediamento colonico sul territorio, corsa che ha più le caratteristiche di una fuga o di una frettolosa espulsione dei ceti deboli dalla città che di un normale processo di rinnovamento dei rapporti di produzione¹⁶.

In questa delicata fase della sistemazione contrattuale, quando si fa ricorso al lavoreccio non tanto come un nuovo modo di conduzione quanto piuttosto come strumento della formazione poderale, è possibile cogliere nei singoli elementi della pattuizione l'origine di essi da precedenti modelli, in origine riferiti alla bonifica o alla coltivazione secondo le varie tipologie agrarie: il sodivo, il selvato, il seminativo, il prato, la vigna [...]. Nel caso di affidamento a un coltivatore di una proprietà frazionata o accorpata e con caratteristiche geopedologiche e colturali diversificate e tenendo conto di una ipotesi di sistemazione finale, il contratto applicherà le norme previste per ogni singola situazione o intendimento, con qualche estensione per situazioni simili, ma senza mai raggiungere l'uniformità, che sarà prerogativa del contratto mezzadrile.

Per quanto riguarda l'aspetto più importante in questo periodo (ma anche successivamente), e cioè il seminativo, passa la linea fermata del *terzo o terza-ra*¹⁷, che appartiene alla pattuizione della bonifica dell'incolto e del pastinato che, inizialmente, prevedeva una corrisposta in grano pari a «quanto ne entra di seme», fattosi carico il coltivatore di tutte le spese e della semina. È questa una situazione che si tende a mantenere, anche quando le rese saranno superiori a 1:3; infatti, ai fini della lavorazione per la semina, la stoppia o il prato sono assimilabili a un sodivo. Nella zona di Ascoli, tuttavia, spesso si prevede la divisione al quinto già a partire dal secondo anno di dissodamento.

Con questa forma di divisione del prodotto, come nelle bonifiche, il concedente è dispensato dal fornire attrezzi, sementi e buoi. Se la semina, nella quantità imposta (e questo è un elemento nuovo), si prende a prestito nel primo anno

dal proprietario, dovrà essere resa al raccolto successivo «in acino sull'aia», con l'aggiunta, almeno in Abruzzo, del *mezzetto*, un interesse del 16-17%¹⁸. Se i buoi sono del colono egli pagherà il cottimo del prato (che è padronale) a prezzi correnti calcolati in grano. I «frutti di terra» seguono, nelle divisioni, le sorti del grano. I «frutti degli alberi», invece, come tutti gli alberi, sono di pertinenza padronale a meno che non siano stati posti a dimora dal colono o presi a stima (nel qual caso i frutti, ma solo quelli, sono a metà).

Per l'impianto della vigna il colono avrà i due terzi del frutto. Avrà la metà se sarà stata presa a stima. Per gli animali da frutto si applica quanto previsto dai contratti di soccida.

A mano a mano che, grazie agli interventi colonici, il terreno si doterà di casa (generalmente un *atterrato* o una *pagliara* o *pinciaia*, come sono dette tali costruzioni in Abruzzo) e di un minimo di scorte (alle quali non sarà difficile al proprietario prender parte), assumendo l'aspetto del podere, il contratto non verrà mutato, riconoscendosi il prevalente apporto colonico. Si agirà in tal caso piuttosto sulla parte normativa e sugli obblighi, che diverranno tali e tanti da consentire al concedente il recupero di ben oltre la metà del prodotto come in regime mezzadrile, limitando nello stesso tempo al minimo il suo apporto alle spese di investimento. Anzi si arriverà, nell'Ottocento, a rovesciare la situazione, introducendo la divisione mezzadrile del prodotto senza modificare gli oneri colonici della semina, delle bonifiche e degli impianti¹⁹.

Il contratto di lavoreccio, essendo per sua natura «aperto» e adattabile alle più varie situazioni ed esigenze, ha un notevole successo nella fase iniziale dell'appoderamento, come conferma il caso di Teramo tra Sette e Ottocento, quando, conseguito un minimo di sicurezza territoriale e ottenuta la disponibilità dei possessi con lo scioglimento di gran parte dei vincoli, si riprende la colonizzazione del territorio²⁰. Si aprono allora le porte a migliaia di coltivatori marchigiani, ritenuti esperti nella conduzione parziaria e qui attirati dalle prospettive di un ripristino delle condizioni originarie del lavoreccio o dalla speranza di incontrare padroni meno esperti²¹, padroni che un autore teramano vuol erudire svelando, in una spassosa operetta, i trucchi e le furbizie abituali dei coloni, soprattutto «marchigiani venuti di fresco». Il padrone dovrà guardarsi specialmente da quelli «che nel loro dialetto pronunciano l'-u invece dell'-o nel fine di parola»: il che è un invito esplicito a evitare i coloni che vengono dalle terre povere del lavoreccio (da Fermo in giù), per preferire quelli provenienti dalla mezzadria «grassa» delle Marche centrali²².

Un altro significativo esempio di via «povera» all'appoderamento è rappresentato dalla *piantata*. Si tratta di un contratto atipico e non inquadrabile in

«schemi di pura mezzadria», come scrive Paola Morganti (che se ne è occupata in un recente numero di «Proposte e ricerche») ²³ ma, si potrà aggiungere, non anomalo nella situazione di questa area.

La sua definizione come «locatio ad plantandum» o «ad bonificandum» richiama, infatti, esplicitamente gli strumenti medioevali «ad meliorandum» e, per contenuti giuridici ed economici, rientra nella famiglia dei contratti di bonifica a *terzara*, di cui il lavoreccio è un condensato e il campione, anzi spesso la piantata si estrapola dal contratto generale di lavoreccio o ne diviene elemento aggiuntivo. E questo nel caso che la piantata si faccia da un titolare di lavoreccio fuori dall'originario podere o all'interno di esso, ma su zone incolte o per rinnovi radicali. In questo caso può dirsi finalizzata a un miglioramento fondiario²⁴.

Nel caso, più frequente, che il contratto si stipuli con casanolanti e lavoratori agricoli non appoderati, esso si prefigura esplicitamente come progetto podereale. L'alberataro, infatti, col diritto sull'alberata, acquisisce anche quello di coltivare la terra su cui essa insiste. Nel momento in cui, poi, si autorizza o si prescrive la costruzione di un atterrato o di una *cascina* (per i quali il proprietario abitualmente fornisce i coppi o le travi) e in cui l'alberataro dovrà «perennemente abitare», ecco costituito un nuovo podere.

L'aspetto originale di questo contratto sembrerebbe essere quello della acquisizione di proprietà, da parte del coltivatore, del miglioramento effettuato; ma, a un esame attento e visti gli esiti generali, è da ritenere che si tratti, in molti casi, più di una «finzione giuridica» che di un «diritto reale», dal momento che la proprietà diviene effettiva, almeno nelle terre del Capitolo di Fermo²⁵, solo a seguito di «incartolazione» con tanto di decreto curiale: «si in evidentem utilitatem» non certo facile da ottenere da un contadino. Negli altri casi il proprietario, che si riserva la facoltà di ricomprare la bonifica alla scadenza contrattuale o a sua discrezione, generalmente lo fa per modificare le quote di riparto, riportandole alla metà, e per avere piena disponibilità della sua terra.

In qualche caso, però, il contratto di piantata su terre altrui, e più precisamente su terre semipubbliche quali quelle delle opere pie, delle confraternite, degli enti di beneficenza o dei conventi, come a Monterubbiano, può rappresentare, per i ceti urbani, un surrogato della piccola proprietà terriera, generalmente perduta a vantaggio degli stessi enti nella cosiddetta «fase recessiva» della prima metà del Seicento. Né è da escludere che la proprietà degli impianti, che risulta a catasto in questo paese nel 1682, sia stata mantenuta dagli intestatari al momento dell'alienazione della proprietà; ma l'indagine andrebbe approfondita²⁶. In ogni caso i contratti di piantata, che appaiono nel Piceno dagli anni

'30 del XVII secolo, in un momento di riflessione nell'avanzata del lavoreccio, rappresentano un tentativo (e si può dire riuscito se non altro per gli effetti sul paesaggio agrario) di riavviare l'attività agricola, da parte dei proprietari, con ancora maggior cautela, se possibile, cercando di conseguire, con costo zero, il duplice obiettivo di sostenere l'economia cerealicola con impianti fruttiferi (viti, ulivi, gelsi) e di «ricolonizzare» il territorio con l'appoderamento.

In conclusione è da chiedersi quale mezzadria potesse sortire da queste premesse. Una mezzadria che scandalizzerà i visitatori toscani del secolo scorso (uno dei quali, il Franchetti, finirà per consigliare ai mezzadri il coltello) e che, mostrandosi tanto più vitale quanto più versatile, potrà porre qualche problema in sede di «definizione» del modello contrattuale.

Note

1 S. Anselmi, *Caratteri dell'economia mezzadrile tra Ottocento e Novecento*, in «Annali Cervi», 8 (1986), pp. 309-318, cui si fa riferimento anche per quanto riguarda la vasta letteratura sulla mezzadria e le sue caratteristiche.

2 G. Savini, *La mezzadria nel Pretuzio*, Firenze 1882, pp. 41-42, 72; P. Celli, *La proprietà fondiaria nella provincia*, in *Monografia della provincia di Teramo*, vol. III, Teramo 1892, p. 96. Per una rassegna bibliografica dei sostenitori della mezzadria a Teramo: L. Rossi, *Scrittori di agricoltura a Teramo nell'Ottocento*, in «Proposte e ricerche», 18 (1987), pp. 173-176.

3 *Codice diplomatico della terra di Santa Vittoria*, in G. Colucci, *Antichità Picene*, vol. XXIX, Fermo 1796, p. 54. Un documento del 1201 si riferisce a divisioni mezzadrili: «... ego promitto tibi reddere de predicta terra medietatem de omnibus fructis quibus in ipsa terra et in eodem arboribus permanere et habere possumus».

4 Archivio di Stato di Ascoli Piceno (d'ora in poi A.S.A.P.), *Archivio del monastero di Sant'Angelo Magno*, t. I, p. 32, documento del 1194: «... silvam et terram quam a te ad laborandum et custodiendum tenemus medietate cum arboribus».

5 Sulle proprietà farfensi: D. Pacini, *Possessi e chiese farfensi nelle valli picene del Tenna e dell'Aso (secoli VIII-XII)* in *Istituzioni e società nell'alto medioevo marchigiano*, vol. I, Ancona 1983, pp. 333-425.

6 Da una ricerca di V. Laudadio in corso di pubblicazione su «Studia picena».

7 M.C. Pacioni, *Il territorio e le colture di Montalto Marche in un catasto del 1320*, in «Proposte e ricerche», 23 (1989), pp. 187-208.

8 L. Rossi, *Organizzazione rurale e abitazioni nella bassa valle dell'Aso* in *Insedimenti rurali, case coloniche, economia del potere nella storia dell'agricoltura marchigiana*, a cura di S. Anselmi, Jesi 1985, pp. 286-288.

9 O. Gobbi, *La proprietà terriera a Montalto nel XVI secolo*, in «Piceno», 1/1987, pp. 35-60.

10 Id., *Contratti di lavoreccio e mezzadria a Montalto nel XVI secolo*, in «Quaderni dell'Archivio storico arcivescovile di Fermo», 3 (1987), pp. 125-134.

11 *Statuta seu leges municipales magnificae terrae et hominum Montis Rubiani*, Ancona 1574, pp. 140-141.

12 Negli Statuti di Amandola si prevede, ad esempio, che, in caso di annate calamitose, le corrisposte dei cottimi e degli affitti vengano sostituite dalla divisione del prodotto «eo modo quod dicta possessio fuisset data ad laboricium»: *Volumen Statutorum terrae Amandulae*, Amandola 1547, c. 30 v.

13 A.S.A.P., *Archivio*, cit., t. III, p. 66.

14 O. Valeriani, *Memorie relative all'agricoltura del Dipartimento del Tronto* in «Annali di agricoltura del Regno d'Italia», a cura di F. Re, t. XIII (1812), p. 69.

15 Note sono le battaglie condotte dalla «Società patriottica degli Abruzzi» di Teramo, dal 1789, per il superamento delle servitù e dei vincoli feudali soprattutto con l'opera di Delfico, Comi, Nardi, Palma, Rozzi, ecc.. Si vedano su ciò gli Atti del *Convegno Ignazio Rozzi e la storia dell'agricoltura meridionale*, Teramo 1971 e quelli del *Convegno Niccola Palma nel II centenario della nascita*, Teramo 1980.

16 O. Gobbi, *La proprietà terriera*, cit., in «Piceno», 2/1987, p. 33.

17 L. Rossi, *I contratti agrari a Fermo in età moderna* in *La società rurale marchigiana dal Medioevo al Novecento*, vol. I, Ancona 1976, pp. 361-379.

18 P. Celli, *op. cit.*, p. 97.

19 La partecipazione padronale alla semina e alle spese d'impianto sarà al primo punto delle rivendicazioni contadine picene nel primo Novecento.

20 L. Rossi, *La «scoperta» della mezzadria a Teramo nell'Ottocento*, in «Annali Cervi», 8 (1986), pp. 407-416.

21 P. Palma, *Osservazioni sulla prosperità della provincia del Primo Abruzzo Ulteriore*, Teramo 1837, p. 29.

22 E. Caravelli, *Ravvedimento d'un contadino abruzzese*, Teramo 1839, p. 34.

23 P. Morganti, *L'alberata sul seminativo nel Fermano: secoli XVII e XVIII*, in «Proposte e ricerche», 21 (1988), pp. 55-77.

24 L. Rossi, *I contratti*, cit., p. 367.

25 C. Verducci, «*Alberate su terreni altrui*»: aspetti dell'agricoltura fermana tra Seicento e Settecento in «Proposte e ricerche», 17 (1986), pp. 48-53.

26 Archivio Storico del Comune di Monterubbiano, *Catasto del 1682*.